

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 98 DEL 09/04/2019**

OGGETTO

PSC E RUE DEL COMUNE DI VENTASSO. RILASCIO DELL'INTESA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 20/2000 ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E ART. 15 DEL DLGS. 152/2006, ESAME DEL RUE ARTT. 33 E 34 L.R. 20/2000

IL PRESIDENTE

Premesso che l'Unione dell'Alto Appennino Reggiano (divenuta poi Comune di Ventasso) con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 16/04/2014 ha adottato il PSC e RUE e con Del. di G.C. n. 33 del 14/03/2019, trasmessa in data 15/03/2019 nostro prot. 6415, ha richiesto il rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 ai fini dell'approvazione del PSC, nonché l'espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 5 della medesima legge;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è il dott. Urb. Renzo Pavignani, che ha predisposto l'istruttoria dei piani in esame;

CONSTATATO che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione dell'Alto Appennino Reggiano (ora Comune di Ventasso) n. 4 del 23.01.2014 è stato approvato il Documento Preliminare per la redazione del PSC dell'Unione e con lettera pervenuta il 03/02/2014, nostro prot. 6125-6/2014 del 04/02/2014 è stata convocata la Conferenza di Pianificazione;
- la Conferenza di Pianificazione si è aperta il giorno 13/02/2014 e si è conclusa il 14/03/2014; la Provincia con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 18/03/2014 ha espresso il proprio contributo sugli elaborati presentati;
- l'Unione dell'Alto Appennino Reggiano (ora Comune di Ventasso) con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 16/04/2014 ha quindi adottato il PSC e RUE senza sottoscrivere l'Accordo di pianificazione;
- la Provincia ha provveduto con Decreto Presidenziale n. 237 del 30/12/2015 all'esame del PSC, decretando, in ordine alla stesso, di formulare n. 41 riserve e n. 17 osservazioni;
- durante il periodo di pubblicazione del PSC e RUE, dal 02/07/2014 al 01/09/2014 e sino al 30/09/2014, come richiamato nella delibera di Giunta Comunale n. 33/2019, acquisita agli atti al prot. n. 6415 del 15/03/2019, sono pervenute all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano (ora comune di Ventasso) n. 59 osservazione al PSC (53 nei termini e 6 fuori termine) e n. 55 osservazioni al RUE (49 nei termini e 6 fuori termine).

ATTESO CHE:

- dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", che ha abrogato la L.R. 20/2000;
- il PSC e RUE in esame, essendo stati adottati con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 16/04/2014, precedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017, possono completare l'iter di approvazione secondo quanto previsto dalla previgente L.R. 20/2000, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della nuova legge urbanistica regionale;
- pertanto, ai sensi dell'art. 32 "Procedimento di approvazione del PSC" della L.R. 20/2000 la Provincia rilascia l'intesa di cui al comma 10, in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali; ed ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a) si esprime sulla valutazione ambientale degli stessi nell'ambito dell'intesa di cui all'art.

32, comma 10;

- l'espressione delle riserve e della valutazione ambientale sul RUE è logicamente conseguente all'assetto definitivo del PSC, da conseguire con l'intesa della Provincia, pertanto col presente decreto si provvede, conseguentemente, anche all'espressione delle riserve e del parere motivato di valutazione ambientale in merito al RUE, in quanto discendente dal PSC nel conseguito assetto definitivo di cui sopra;

- l'art. 33, comma 4 bis "Procedimento di approvazione del RUE" della LR 20/2000 modificata dalla LR 6/2009, dispone che il RUE, se contiene la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, viene esaminato dalla Provincia con il procedimento proprio del POC (art. 34 LR 20/2000); la Provincia può pertanto formulare riserve al RUE relativamente alle previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria, visto il parere della dott.ssa Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 6/04/2019, comprensivo della verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008, verificato che le riserve formulate con Decreto Presidenziale n. 237 del 30/12/2015 non risultano integralmente accolte, il Responsabile del procedimento propone:

A) di rilasciare l'intesa ai sensi dell'art. 32, comma 10 della L.R. 20/2000 in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato subordinata all'inserimento delle seguenti modifiche normative e cartografiche:

A.1) MODIFICHE NORMATIVE DI CARATTERE GENERALE

- 1) In merito all'adeguamento della cartografia dei vincoli in recepimento della Variante specifica 2016 del PTCP (rif. riserva n. 1 al PSC), si rileva che negli elaborati del PSC risultano ancora cartografati e normati i terrazzi b1, b2 e di ordine b3 o maggiore di b3, ora superati in termini areali dalle perimetrazioni relative al Reticolo Secondario Collinare e Montano riportate nella tav. P7 del PTCP. Si chiede, pertanto, di eliminare tali elementi, ora esclusivamente conoscitivi, dalle tavole "P1 Ambiti e sistemi strutturali" e "P2 Tavola dei vincoli geomorfologici, idraulici e dei limiti all'edificazione" e di sostituirli, qualora non ancora cartografati, con le zone Ee, Eb ed Em della Tav. P7 del PTCP, correttamente normate dall'art. 56 del PSC. Nel volume "P4 Scheda dei vincoli" del PSC, nelle "Limitazioni della attività di trasformazione e d'uso derivanti da dissesto idraulico" (pag. 14) si corregga il riferimento alla cartografia del PTCP, sostituendo la tav. P6 con tav. P7. Nella stessa pagina, nella scheda relativa a "Fasce fluviali e rischio idraulico", si elimini la fattispecie "Reticolo secondario", in quanto normato nella scheda sopracitata.
- 2) In tutte le schede norma relative agli ambiti di integrazione residenziale in cui non è stata ridotta l'altezza massima prevista, si riduca tale altezza a 2 piani fuori terra a valle, più eventuale tetto mansardato con H max = ml 7,50, come riportato in sede di controdeduzione (cfr. Relazione tecnica di controdeduzione, pag. 7);
- 3) Con riferimento alla riserva n. 37 al PSC inerente l'indicazione degli strumenti attuativi delle previsioni del PSC, assunto che il Comune dovrà adeguare il proprio

strumento urbanistico entro 3 anni dall'entrata in vigore della LR 24/2017, si ribadisce che allo stato attuale il POC non può essere sistematicamente sostituito dall'Accordo Operativo. Di conseguenza, in tutti i casi in cui è stato eliminato il riferimento al POC va reintrodotta, richiamando la fattispecie di cui al punto IV, lett. a) Circolare PG/2018/0179478 del 14/03/2018. Qualora il Comune volesse mantenere il riferimento all'accordo operativo, esso va previsto esclusivamente nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 della LR 24/2017;

A.2) MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE DI CARATTERE PUNTUALE

- 1) In merito alle riserve al PSC n. 2, 3bis, 7 17, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 relative, rispettivamente agli ambiti B1, B3, C3, L8, L11, L13, L14, R2, R5, R9 e R10 si prende atto della riduzione degli stessi e degli approfondimenti geologici condotti; tuttavia, alla luce della necessità di completare le verifiche geologiche di cui all'art. 57 del PTCP e di redigere il prescritto studio di MZS di III livello, che non può essere demandato alla fase attuativa, si ritiene indispensabile prevedere l'inserimento in POC o, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 della LR 24/2017, in Accordo Operativo.
- 2) In ordine alla riserva n. 3 al PSC relativa agli ambiti B2 e B6, si evidenzia che dall'esame della "Carta Inventario delle frane" della Regione Emilia-Romagna (aggiornata al 2018) la frana quiescente individuata nel PTCP, in corrispondenza della quale sono localizzati gli stessi, è stata riclassificata come "frana attiva" si stralcino, pertanto, i due ambiti.
- 3) In merito alla riserva n. 4 al PSC, relativa all'ambito B4, si prende atto della riduzione dello stesso e degli approfondimenti geologici condotti; tuttavia si evidenzia la necessità di completare le verifiche geologiche di cui all'art. 57 del PTCP, da effettuarsi, analogamente al prescritto studio di MZS di III livello, in sede di POC o, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 della LR 24/2017, di Accordo Operativo. Si vedano, inoltre, le prescrizioni ai fini della sostenibilità ambientale e territoriale di cui al punto C) successivo;
- 4) Si stralci l'ambito di integrazione produttiva C12, già oggetto di riserva al PSC (n. 10) in quanto la superficie territoriale, ancorché ridotta nella scheda di ambito, non è stata ridotta nella Tavola P1 e non risultano, inoltre, soddisfatte né le condizioni di cui all'art. 12 comma 5 del PTCP, né dell'art. 42, comma 8. Di conseguenza, si provveda ad eliminare l'individuazione del fabbricato esistente e delle sue aree pertinenziali, come ambito consolidato a prevalente funzione produttiva e la perimetrazione come territorio urbanizzato (peraltro in contrasto con la definizione di cui all'art. 36 della L.R. 24/2017). Eventuali esigenze di ampliamento dell'attività produttiva esistente potranno essere verificate in sede di procedimento unico di cui all'art. 53 della nuova legge urbanistica regionale.

- 5) Con riguardo all'ambito di integrazione residenziale L2 (oggetto di riserva n. 12 al PSC) rilevando che ancora sussistono porzioni dello stesso interessate da formazioni boschive tutelate ai sensi dell'art. 38 del PTCP, si modifichi il perimetro stralciando tali parti. Per quanto concerne gli aspetti geologici, si prende atto della riduzione dell'ambito e degli approfondimenti geologici condotti; tuttavia, alla luce della necessità di completare le verifiche geologiche di cui all'art. 57 del PTCP e di redigere il prescritto studio di MZS di III livello, che non può essere demandato alla fase attuativa, si ritiene indispensabile prevedere l'inserimento in POC o, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 della LR 24/2017, in Accordo Operativo.
- 6) Con riguardo all'ambito di integrazione produttiva R6 di Gazzolo, già oggetto di riserva al PSC (n. 27) si chiede di modificare la perimetrazione stralciando anche la porzione residuale posta ad est della zona boschiva, peraltro interessata quasi interamente dalla fascia di rispetto della SP 57 (tratto di recente realizzazione); in relazione alle condizioni di cui all'art. 12 comma 5 del PTCP si provveda ad inserire nella scheda norma il seguente periodo "*In sede attuativa (POC o AO) dovrà essere allegata idonea documentazione attestante il progetto di sviluppo industriale, ad esempio integrando la relazione economico - finanziaria (lettera c del 3° comma dell'art. 38 della L.R. 24/2017)*". Quale condizione di sostenibilità ed ai fini della sicurezza si provveda ad integrare la scheda norma prevedendo che in sede attuativa dovrà essere perseguito l'obiettivo di razionalizzare gli accessi dalla SP 57, anche in relazione a quanto disposto dal PTCP all'art. 33, comma 5. Infine, per quanto concerne gli aspetti geologici, si prende atto della riduzione dell'ambito e degli approfondimenti geologici condotti; tuttavia, anche alla luce della presenza di fenomeni di dissesto attivi immediatamente a sud dell'ambito, si evidenzia la necessità di completare le verifiche geologiche di cui all'art. 59 del PTCP, da effettuarsi, analogamente al prescritto studio di MZS di III livello, in sede di POC o di Accordo Operativo.
- 7) In merito alle riserve al PSC n. 28 e 31 relative rispettivamente agli ambiti R7 e R12, si prende atto della riduzione degli stessi e degli approfondimenti geologici condotti; tuttavia si evidenzia la necessità di completare le verifiche geologiche di cui all'art. 57 del PTCP, da effettuarsi, analogamente al prescritto studio di MZS di III livello, in sede di POC o, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 della LR 24/2017, di Accordo Operativo.
- 8) Con riferimento alle riserve al PSC n. 33 e 34, relativamente agli impianti sportivi per motocross, visti:
- lo studio di incidenza allegato alla ValSAT, trasmesso alla scrivente in data 28/03/2019 prot. 7595;
 - il rapporto istruttorio di ARPAE – SAC acquisito agli atti in data 09/04/2019 nostro prot. 8597;
 - visto il parere dell'Ente Gestore trasmesso dal Comune in data 8/04/2019 nostro

prot. 8468, che detta condizioni e limitazioni all'esercizio dell'attività di motocross nell'ambito sito in loc. Miscoso ai fini della sua ammissibilità entro il SIC – ZPS “Monte Acuto e Alpe di Succiso”;

l'intesa è subordinata:

- alla riduzione del perimetro dell'ambito sito in loc. Miscoso alla sola porzione interessata dal sedime della pista esistente senza interferenza con le formazioni boschive;
- all'inserimento, nelle norme di PSC, delle surriferite limitazioni col seguente nuovo articolo 119 *“Il PSC individua due ambiti destinati ad impianti sportivi per il motocross, per i quali valgono le seguenti disposizioni:*
 - a) *Per l'ambito sito in loc. Miscoso sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, senza possibilità di ampliamento. E' consentita la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell'impianto esistente e la sua messa in sicurezza; l'uso della pista dovrà essere completamente sospeso durante il periodo 15 marzo – 15 luglio, sia per manifestazioni collettive che per prove singole, nonché, sempre, durante le ore notturne.*
 - b) *Per l'ambito sito in loc. Collagna il PSC demanda al RUE la definizione della disciplina d'uso e d'intervento”.*

Si adegui di conseguenza l'art. 39.1, comma 5.3 del RUE.

- 9) Non si ritiene pienamente recepita la riserva 40, pertanto si elimini dalle norme di PSC il comma 8 lettera d) dell'art. 17 e, di conseguenza, dalla norme del RUE l'art. 38.7, entrambi riferiti agli ambiti agricoli periurbani. Le limitazioni delle attività agricole entro i 200 metri dal perimetro del territorio urbanizzato si riportino nelle norme del RUE relative agli impianti zootecnici (Art. 38.11 e 37.4).
- 10) Si provveda a recepire nella tavola dei vincoli, la zona di protezione dell'inquinamento luminoso dell'Osservatorio astronomico di Cervarezza, istituita con la Variante specifica al PTCP approvata con Del. di C.P. n. 25 del 21/09/2018 ed a integrare l'art. 83 richiamando al comma 1 la suddetta zona; al comma 2 si elimini il riferimento all'art. 93 del PTCP che non detta disposizioni di protezione direttamente applicabili e si inserisca norma di rinvio a specifica variante al RUE (si veda a tal fine la specifica osservazione al RUE);
- 11) Fermo restando che i disposti normativi e le perimetrazioni degli ambiti sottoposti ai relativi vincoli e limitazioni dei titoli IV e V della Variante specifica 2016 del PTCP sono, comunque, immediatamente cogenti, in ragione dell'adeguamento del PSC a tale variante si ritiene necessario modificare le norme di attuazione del piano in oggetto come di seguito riportato:
 - per le motivazioni riportate in A.1) punto 1), si modifichi l'art. 54, comma 2 riconducendo i riferimenti relativi ai terrazzi b1, b2 e b3 o maggiore di b3 alle nuove delimitazioni della Tav. P7 della Variante specifica 2016 del PTCP, correttamente normate dall'art. 56 del PSC stesso;
 - nell'art. 55, comma 2 si corregga il riferimento al comma 11 dell'art. 57 del PTCP,

che non esiste. Al comma 4 specificare che la verifica complessiva di tipo geologico-tecnico volta a consentire l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTCP è da condursi in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali o loro varianti, così come disposto dall'art. 56, comma 3 del PTCP;

- si integri l'art. 57 con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 59 del PTCP. Si evidenzia, inoltre, che quanto disposto dal comma 2 risulta contraddittorio, in quanto assegna correttamente agli strumenti urbanistici comunali la facoltà di interessare le aree caratterizzate da potenziale instabilità da limitate previsioni, previa verifica dell'ininfluenza rispetto alle condizioni di stabilità del versante, ma prevede che tale verifica sia prodotta a corredo dei progetti di intervento; quest'ultima disposizione è in contrasto con quanto prescritto dal PTCP e andrà pertanto ricondotta alla fase pianificatoria;
- si stralci l'art. 66 BIS in quanto la fattispecie normata non interessa il territorio comunale;
- si elimini dall'art. 71 il riferimento alla tav. P7bis del PTCP;
- si ritiene che il comma 9 dell'art. 73 sia maggiormente attinente alle casistiche normate dall'art. 55 del PSC.

B) di sollevare le seguenti riserve ed osservazioni al Regolamento Urbanistico Edilizio:

Norme di attuazione

Aspetti generali

Con DGR n. 922 del 2017, entrata in vigore il 1° luglio 2017, la Regione ha approvato, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R. n. 15 del 2013, l'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, che contiene in particolare lo "Schema di regolamento edilizio-tipo".

Ai sensi dell'art. 2 dell'Atto ed in coerenza ai contenuti dell'intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001, i Comuni sono tenuti a conformare il proprio RUE alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui al qui Allegato I.

La struttura normativa del RUE in esame, per contro, non risulta adeguata.

Riserva 1

Si chiede pertanto di provvedere al suo adeguamento, ricordando che, come stabilito dall'Atto di coordinamento regionale, le modifiche conseguenti non comportano la necessità di ripubblicazione.

Per quanto attiene alle definizioni tecniche uniformi, riportate nell'Allegato A al RUE, si rammenta che, contrariamente a quanto operato, non possono essere introdotte, dal Comune, specifiche e o differenti declinazioni delle definizioni uniformate regionali (si vedano a titolo esemplificativo la Ster e la Sf). In ultimo, si riscontrano differenze tra le categorie funzionali di cui all'art. 28 della L.R. 15/2013 e quelle riportate in calce all'Allegato A, si chiede pertanto di ricondurle a quelle stabilite dalla legislazione regionale.

In sede di controdeduzione il Comune ha ritenuto di sostituire in molte parti dell'apparato normativo del PSC e del RUE, il POC con il ricorso all'Accordo Operativo di cui all'art. 38 della L.R. 24/2017.

Riserva 2

Come per il PSC anche per il RUE si chiede di specificare laddove si richiama il ricorso, ancorché in via transitoria, all'Accordo operativo ai sensi della L.R. 24/2017 che trattasi della fattispecie di cui all'art. 4, comma 2 della legge, ovvero di un Accordo operativo subordinato alla delibera di indirizzo di Consiglio Comunale. Inoltre, allo stato attuale il POC non può essere sistematicamente sostituito dall'Accordo Operativo. Di conseguenza, in tutti i casi in cui è stato eliminato il riferimento al POC va reintrodotta, richiamando la fattispecie di cui al punto IV, lett. a) Circolare PG/2018/0179478 del 14/03/2018.

art. 2.3 Interventi soggetti a POC

Si rileva che la normativa, in alcuni casi, assegna al POC (stralcio) od agli Accordi compiti che non gli sono propri, come prevedere, per esempio, l'inserimento in POC di trasformazioni nel tessuto consolidato o in zona agricola, attuabili per intervento diretto e di competenza del RUE; oppure assegna al RUE la possibilità di ricorrere ad un PUA per modificare le possibilità di trasformazione di ambiti che il PSC ha definito come storici o consolidati e pertanto attuabili per intervento diretto.

Riserva 3

Non si ritiene coerente con la L.R. 20/2000 subordinare ad uno strumento preventivo un ambito attuabile, nel PSC, con intervento diretto; se sussistono esigenze di riqualificazione, queste dovrebbero essere pianificate dal PSC.

Art. 2.8 Formazione e presentazione dei PUA ed elaborati richiesti

Al comma 1, tra l'elenco elaborati degli Accordi operativi manca il cd "progetto urbano" di cui alla lett. a), comma 3 art. 38.

Riserva 4

Si apportino le modifiche surriferite.

art. 3.1 – Ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo (REC)

L'articolo riguarda le unità edilizie di valore ambientale e testimoniale e limita le possibilità d'intervento definite dalla Legge regionale al fine di preservare gli elementi di interesse storico ancora presenti.

Riserva 5

L'intervento di ristrutturazione edilizia, definito dalla LR 15/2013 con le modifiche introdotte dalla legislazione nazionale, può essere ridefinito solamente per determinati oggetti e ambiti con la motivazione della tutela del bene.

La modalità di intervento su edifici di origine storica, indicati all'art. 3.1 "Ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo" (REC) devono pertanto essere riportate nella parte delle Norme riguardante il sistema insediativo storico ovvero collegate a specifici ambiti del territorio comunale.

art. 3.2 - Interventi relativi ad aree scoperte e arredi da giardino

L'articolo regola gli elementi di arredo collocabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati, non riconducibili al concetto di opera edilizia e pertanto non soggetti ai

parametri di visuale libera, volume, superficie coperta ecc. Al comma 2) si prevede la realizzazione di casette in legno con superficie coperta fino a 9 mq e H massima 2,50 m; ricoveri per piccoli animali da affezione con superficie di 10 mq e altezza massima di 2,70 metri.

Riserva 6

Il DM 2 marzo 2018 “*approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*” inserisce tra l'attività edilizia libera, quali elementi di arredo delle aree pertinenziali il “Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione” ed il “Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”. Si chiede pertanto di fare riferimento esclusivamente a tali fattispecie, che possono essere qualificate quali opere non edilizie, contenendo le altezze e superfici citate che non si ritengono coerenti con le definizioni del glossario unico richiamate. Inoltre paiono eccessive anche in relazione all'ingombro rispetto ai lotti confinanti.

art. 18.3 Possibilità di monetizzazione

L'articolo elenca i casi nei quali è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi pubblici e delle altre aree per dotazioni territoriali, individuando casi specifici che non sembrano avere totale corrispondenza con la normativa regionale.

Riserva 7

Si chiede di verificare la rispondenza con l'art. A-26 della LR 20/2000 che stabilisce i casi in cui è ammissibile la monetizzazione delle dotazioni territoriali.

art. 19 Definizione. Aree e opere di urbanizzazione primaria

Tra le opere di U1 sono elencate anche le aree per la realizzazione di campi nomadi e “campine” che, ai sensi della legislazione regionale (L.R. 11 del 16 luglio 2015 e DGR 43/2016), non costituiscono, tuttavia, un uso urbanistico e pertanto non devono essere normate dagli strumenti urbanistici comunali.

Riserva 8

Si chiede di eliminare tale uso dall'art. 19.

art. 23 Parcheggi

La norma consente, a determinate condizioni, di edificare sul confine dei parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria.

Osservazione 1

Non si concorda con la riduzione della distanza tra i fabbricati ed i parcheggi di urbanizzazione secondaria PU2, perché questi sono infrastrutture pubbliche a servizio dell'intero centro abitato o sua porzione e non a diretto servizio dell'insediamento; tra l'altro il mancato rispetto della distanza impone una servitù su un'area pubblica, che potrebbe pregiudicarne il futuro utilizzo.

art. 29 Prevenzione e tutela dai rischi naturali

Risultano mancanti le norme e le prescrizioni relative a “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità” e quelle relative a “Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico”, malgrado le stesse siano richiamate nella cartografia (cfr. R4 Pianificazione territorio rurale e R5 Pianificazione ambiti consolidati) e che l'art. 55, comma 5 del PSC demandi al RUE la definizione delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 57, comma 8 del PTCP.

Riserva 9

Si inseriscano le integrazioni surriferite.

Parte seconda. Titolo I – Disciplina del sistema insediativo storico e archeologico

art. 31.4 Intervento preventivo per il recupero del patrimonio edilizio di valore storico – culturale – testimoniale negli ambiti “Nuclei storici “ e “Nuclei di impianto storico”

L'articolo stabilisce che, attraverso l'elaborazione di un PUA di ristrutturazione urbanistica, si possano prevedere categorie d'intervento e vincoli tipologici diversi da quelli stabiliti dalla disciplina particolareggiata di PSC e RUE, ivi compresa la possibilità di demolizione e ricostruzione.

Riserva 10

Si rileva che l'intervento di ristrutturazione urbanistica è possibile solamente se già previsto dal PSC a seguito delle indagini di Quadro Conoscitivo e non può modificare le modalità di intervento derivanti dall'analisi dei caratteri degli edifici.

A questo proposito, ed in relazione anche ad altri articoli del RUE in esame, si segnala che, ai sensi dell'art. 29 comma 3° della LR 20/2000, gli interventi che competono al RUE si attuano per intervento diretto e non sono soggetti al POC; pertanto non si ritiene coerente il rimando ad eventuali piani attuativi non previsti dal PSC e dalla legislazione.

art. 31.5.2 Prescrizioni per gli interventi di recupero degli edifici soggetti a Ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo (REC) e a Ristrutturazione Edilizia

Al comma 2 si prevede di poter demolire e ricostruire un edificio storico se una perizia tecnica attesta l'impossibilità del recupero.

Riserva 11

Quanto sopra descritto costituisce una modifica al tipo di intervento che comporta variante al RUE e alla Scheda operativa della conservazione. Infatti, La scelta di riportare alla scala di progetto (edilizia) la possibilità di modificare le categorie di intervento su edifici oggetto di tutela, tramite perizia asseverata, senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. A-9, comma 2 della LR 20/2000 e dal PTCP (allegato 7 NA, punto 7.8). Tali norme affidano la determinazione (e variazione) delle categorie di intervento esclusivamente allo strumento urbanistico.

Al comma 6 e seguenti dell'art. 31.5.2 sono inserite alcune precisazioni, rispetto alla definizione di legge della Ristrutturazione edilizia, per gli interventi all'interno del sistema insediativo storico.

Osservazione 2

Si chiede di verificare che le variazioni apportate rientrino nel concetto di Ristrutturazione Edilizia declinato dalla normativa sovraordinata.

art. 31.5.3 Prescrizioni per gli interventi di recupero degli edifici soggetti a ripristino tipologico

L'articolo definisce l'intervento di ripristino tipologico.

Riserva 12

Si rammenta che la categoria di intervento “Ripristino Tipologico” non corrispondente alle categorie di cui all'allegato alla LR 15/2013 la cui lettera e) è stata abrogata dalla L.R. 12/2017. In adeguamento alla Legge regionale è necessario ricomprendere il ripristino tipologico nell'intervento di Ristrutturazione Edilizia.

Titolo II – Disciplina degli ambiti urbani a prevalente uso residenziale

Art. 33.1 – Sub ambiti urbani consolidati a prevalente funzione residenziale dei capoluoghi e delle frazioni

Al comma 4 il Comune ha introdotto, in modo generalizzato per tutti gli ambiti urbani consolidati sia dei capoluoghi che delle frazioni, l'uso 4.8 "Attrezzature sociosanitarie" (non di livello di quartiere), a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 5 che chiedeva la possibilità di realizzare una Residenza Sanitaria Assistita.

Riserva 13

Si chiede di eliminare tale modifica normativa generalizzata, in quanto tali attrezzature devono essere insediate, anche ai sensi dell'art. 14, comma 9 del PTCP, in aree con specifica destinazione a servizi sovracomunali per l'assistenza (salvo diversa valutazione da parte del Comune in ordine ai bacini d'utenza), in quanto richiedono puntuali valutazioni in ordine, ad esempio all'idoneità del clima acustico, all'accessibilità carrabile e al trasporto pubblico, ecc.

art. 33.1, 33.2, Sub ambiti residenziali consolidati

Nelle Prescrizioni particolari si ammette di ampliare gli edifici storici sulla base di specifica documentazione tecnica.

Riserva 14

Gli interventi di recupero non ammettono ampliamenti, pertanto si chiede di eliminare la norma.

Titolo IV – Disciplina degli interventi in territorio rurale

art. 36.2 Rilocalizzazione di volumi e superfici incongrui esistenti in ambiti rurali

L'articolo disciplina il trasferimento e la rilocalizzazione dei volumi e delle superfici incongrui e di rilevante impatto ambientale esistenti in territorio rurale.

Il Piano provinciale, ai fini dell'applicazione di questo articolo, chiedeva il censimento degli edifici incongrui e tali da non consentire gli interventi di riuso (art. 6 comma 4.i) anche perchè, da una visione complessiva di tali elementi nel territorio, potevano evidenziarsi le emergenze su cui concentrare gli sforzi progettuali.

Riserva 15

In mancanza di questo censimento, al fine di agevolare l'individuazione dei volumi in reale contrasto con il territorio circostante, è necessaria almeno la definizione preventiva dei criteri in base ai quali un fabbricato in zona agricola può essere definito incongruo, anche facendo riferimento alla definizione seguente della L.R. 16/2002: *"per "Opere incongrue" o "Edifici incongrui", si intendono gli edifici o le parti del tessuto urbano o altri manufatti che, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali o per la loro collocazione spaziale, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi urbani e extraurbani in cui si collocano"*.

Si ritiene necessario pertanto integrare l'articolo esplicitando i criteri in base ai quali definire un fabbricato in zona agricola "incongruo", al fine di prevedere la possibilità di applicare l'art.6 del PTCP e perseguire l'obiettivo di interesse pubblico incentrato sul miglioramento di un contesto degradato.

Con riguardo al comma 8) sarà necessario precisare che il volume recuperabile è solamente una parte di quello demolito.

art. 37.9 Costruzioni rurali minori non connesse all'attività agricola

L'articolo disciplina l'edificazione di piccoli manufatti destinati al ricovero attrezzi, materiali o animali da cortile funzionali ad un'attività agricola marginale, ammettendo anche di localizzarli in prossimità delle strade esistenti.

Riserva 16

La nuova costruzione di fabbricati rurali minori da parte di soggetti non imprenditori agricoli professionali è ammissibile solamente in quanto pertinenza di fabbricati residenziali esistenti: non è possibile quindi localizzarle in posizioni isolate anche se in prossimità delle strade; si chiede di modificare l'articolo.

art. 37.10 Possibilità di recupero per fini abitativi extragricoli di fabbricati rurali

art. 37.12 Criteri d'intervento ... per il recupero delle unità edilizie in territorio rurale non più funzionali all'attività agricola

Gli articoli 37.10 e 31.12 consentono di ampliare del 20% i fabbricati abitativi d'impianto recente esistenti in territorio rurale.

Questa possibilità generalizzata non è compatibile con l'art. A-21 della LR 20/200 e l'art. 6 comma 4 del PTCP: gli interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti sono ammessi solo nel caso di edifici composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno.

Riserva 17

Si chiede di adeguare gli articoli in questo senso.

Gli articoli, inoltre, consentono di recuperare a residenza i fabbricati con originaria funzione diversa da quella abitativa con impianto riconducibile all'architettura tradizionale agricola.

Riserva 18

Tale possibilità è consentita qualora tali edifici siano individuati tramite apposita schedatura; si chiede di integrare in tal senso l'articolo.

art. 37.11 Recupero del patrimonio edilizio non più connesso all'attività produttiva agricola....

Al comma 3, lett. d) si prospetta la demolizione e ricostruzione di edifici non storici e inadatti al riuso: tale definizione non circoscrive l'applicazione della norma in quanto la possibilità di delocalizzazione di parte dei volumi demoliti riguarda gli edifici "incongrui" e non semplicemente quelli privi di valore storico, in quanto tale meccanismo è volto a tutelare un interesse pubblico di salvaguardia dei valori storici e paesaggistici del territorio rurale, all'interno del quale le normali tipologie produttive agricole sono coerenti e recuperabili ad altri usi ammessi.

Osservazione 3

Per una migliore comprensione del campo di applicazione dell'intero articolo ed in particolare del punto 3d) (demolizione e ricostruzione dei volumi non recuperabili) si chiede di fare riferimento, oltre che all'art. A-21 della LR 20/2000, anche all'art. 6 delle NA di PTCP che contiene ulteriori specificazioni in merito.

art. 37.13 Possibilità di superamento degli indici ...tramite PRA

L'articolo stabilisce che il PRA debba essere approvato prima di poter rilasciare il titolo abilitativo.

Riserva 19

La L.R. 24/2017 precisa, all'art. 36 comma 2, che il PRA è un allegato alla richiesta di titolo

abilitativo edilizio, e non un Piano attuativo, da approvare preventivamente. Si chiede di adeguare la norma, ed anche i riferimenti al PRA (già contenuti nella L.R. 20/2000 e ribaditi nella L.R. 24/2017) negli altri articoli normativi.

Art. 37.14 - Zone interessate da edifici produttivi o a destinazione turistico – alberghiera in territorio agricolo.

Il RUE individua, senza operare una perimetrazione, ma utilizzando una simbologia, le Zone interessate da edifici produttivi o a destinazione turistico alberghiera esistenti in territorio rurale. L'articolo 37.14 del RUE regola gli interventi ammissibili al fine di consentire la prosecuzione dell'attività in atto, con l'obiettivo di miglioramento della qualità paesaggistica, ambientale ed architettonica e di eliminazione degli impatti negativi anche attraverso interventi di ristrutturazione e ampliamento dello stato di fatto consolidato alla data di adozione del PSC e del RUE. Nello specifico è concesso l'ampliamento una tantum pari al 20% sino ad un massimo di 500 mq previa valutazione di sostenibilità.

Riserva 20

Il PTCP, art. 12, comma 4 richiede che ampliamenti, anche ove già previsti dallo strumento urbanistico pre-vigente, di insediamenti produttivi isolati siano supportati da valutazioni di sostenibilità (che attestino ad esempio quelle situazioni di assenza o ridotte problematiche ambientali in relazione al previsto aumento del carico urbanistico, ecc.). Ad esempio, diversi edifici insistono su aree in dissesto e relativi rispetti, che non consentono ampliamenti (frana attiva) o li subordinano a specifiche verifiche geologiche da effettuarsi in sede di strumento urbanistico (frane quiescenti od aree potenzialmente instabili, art. 57, comma 5 e art. 59) che non risultano agli atti, in altri casi le aree di pertinenza interferiscono con formazioni boschive.

Si chiede pertanto di integrare l'articolo, specificando che in tali situazioni sono ammessi solo interventi sugli edifici esistenti senza ampliamenti di superficie o volume, nonché delle aree pertinenziali.

Si osserva, inoltre, che l'assenza di una individuazione planimetrica degli edifici produttivi-terziari esistenti non consente di verificare le superfici interessate dagli interventi né la loro consistenza anche ai fini della ValSAT. Si ritiene che le aree di pertinenza, nello stato di diritto legittimato alla data di adozione del piano, debbano essere individuate all'interno del territorio rurale specie in una cartografia di dettaglio come quella del RUE. Si chiede di provvedere alla perimetrazione di tali zone. Si ritiene opportuno, inoltre, modificare la titolazione dell'art.37.14 eliminando il termine zona in quanto trattasi di individuazione di singoli edifici e pertinenze.

Il comma 3 precisa correttamente che, in caso di cambio d'uso degli edifici produttivi extragricoli in territorio rurale, le funzioni consentite sono quelle compatibili con il territorio rurale ed elencate all'art. 6 comma 3, lett. d) delle Norme di PTCP; il successivo comma 4, tuttavia, consente l'inserimento di nuovi usi produttivi, che non sono consentiti dal Piano provinciale e dalla LR 20/2000.

Il PTCP infatti, perseguendo l'obiettivo di trasformare progressivamente il sistema degli insediamenti produttivi verso un sistema ecoefficiente, finalizzato, tra l'altro a ridurre la dispersione dell'offerta insediativa ed il consumo del territorio, non consente l'inserimento di nuovi usi produttivi, in quanto determinano impatti su matrici ambientali, reti (ad. es. mobilità), assetto agricolo e paesaggio non compatibili anche nel caso di attività non nocive e o moleste.

Riserva 21

Si chiede di eliminare la possibilità di riconversione ad usi produttivi in coerenza con quanto già affermato al comma 3 del medesimo articolo; nel caso di cambio d'uso gli insediamenti dovranno essere ricondotti alla funzione agricola o alle attività compatibili con il territorio rurale di cui all'art. 6 della NA di PTCP.

art. 38.1 invasi ed alvei e zone di tutela

L'articolo precisa che sulla cartografia sono indicate le fasce laterali di 150 metri dal limite demaniale delle acque pubbliche, soggette alla tutela del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Osservazione 4

E' necessario precisare che le fasce indicate in cartografia sono indicative, in quanto vanno misurate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda per i corso d'acqua non arginati o dal piede esterno dell'argine per gli altri.

art. 38.2 Zone di tutela naturalistica

Riserva 22

Il testo normativo proposto riproduce alcune prescrizioni di PTCP in modo non perfettamente rispondente agli articoli di riferimento: si chiede di completare la "non duplicazione della normativa sovraordinata" richiesta dall'Atto di indirizzo regionale DGR 994/2014, richiamando semplicemente l'articolo 44 di PTCP.

art. 38.3 sistema forestale e boschivo

L'articolo consente, nelle aree boscate che alla data di adozione del PSC e del RUE risultano essere di pertinenza delle strutture ricettive, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento della SC del 20%, a determinate condizioni, tra cui non abbattere le alberature "di pregio" rilevabili nello stato di fatto.

Riserva 23

Si chiede di specificare, tra le condizioni, che detti ampliamenti non potranno interessare le formazioni boschive come perimetrare dal PSC/RUE.

art. 38.4 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

Tra gli usi ammessi per la nuova edificazione in questa zona agricola di tutela sono previsti anche gli impianti agroalimentari (6.5) e gli impianti tecnici complementari (6.6).

Osservazione 5

Poiché gli edifici destinati agli usi agricoli sopra riportati possono essere impattanti, si raccomanda di verificare la compatibilità delle costruzioni, potenzialmente di grandi dimensioni, con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche e di prevedere disposizioni per il corretto inserimento nell'intorno.

art. 38.6 Ambiti collinari – montani a vocazione produttiva agricola

Osservazione 6

Le modalità di recupero dei fabbricati colonici esistenti non di valore storico risulta di difficile comprensione e sembra consentire la nuova costruzione di abitazioni per gli imprenditori agricoli senza demolire le vecchie costruzioni dichiarate non recuperabili per motivi statico – funzionali; al fine di evitare il mantenimento di edifici inutilizzati si chiede di ricondurre gli interventi o al recupero del fabbricato esistente oppure alla sua demolizione

e ricostruzione, così come correttamente previsto al precedente articolo 38.4.

art. 38.8 Zona agricola di rispetto cimiteriale

Al comma 4) si prevede di localizzare progetti e interventi pubblici all'interno della zona di rispetto cimiteriale.

Riserva 24

La legislazione nazionale e regionale consente di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale da 200 metri ad un minimo di 50 metri, previo espresso parere favorevole dell'AUSL, ma all'interno di detta fascia, sia essa di almeno 200 metri o ridotta al minimo di 50 metri, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici, ancorché ospitanti funzioni pubbliche o di interesse pubblico che non siano a servizio del cimitero, mentre è consentito intervenire sul patrimonio edilizio esistente; si chiede di modificare in tal senso l'articolo.

art. 38.10 Aree agricole interessate da caseifici

art. 38.11 Ambiti agricoli interessati da allevamenti zootecnici

Riserva 25

Si chiede di eliminare la possibilità di riconversione ad usi produttivi per le motivazioni richiamate per il precedente articolo 37.14.

Titolo V – Disciplina degli interventi nel sistema delle dotazioni territoriali

Art. 39.1 – Attrezzature e spazi collettivi di rilievo sovra comunale

art. 39.1 Attrezzature e spazi collettivi di rilievo sovracomunale.

Al comma 5.4 “Campeggi attrezzati” si stabilisce che, attraverso un PUA di iniziativa pubblica e inserimento nel POC, è possibile prevedere ampliamenti delle aree ed impianti presenti nei campeggi.

Riserva 26

Si chiede di precisare che il POC/PUA non potrà prevedere l'ampliamento del perimetro dell'ambito interessato dal campeggio se non nei termini di cui all'art. 30, comma 2 lett. a) della L.R. 20/2000.

Alla lettera c) del comma 5.3 (impianti sportivi scoperti pubblici e di uso pubblico) si ammettono, nella zona del palazzetto del ghiaccio di Cerreto Laghi, ulteriori usi quali i pubblici esercizi, gli usi commerciali e direzionali, culturali, ecc. senza ad esempio specificare le tipologie.

Riserva 27

Si chiede di specificare che tali usi hanno carattere meramente complementare agli usi sportivo-ricreativi che devono risultare prevalenti. Inoltre, con riguardo agli usi commerciali si precisi che trattasi, in ogni caso, di tipologie di competenza comunale (art. 23 PTCP). Si evidenzia, inoltre, che il titolo della presente fattispecie di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico recita “impianti sportivi scoperti”, quando il palazzetto è per contro un edificio.

art. 40.1 Infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto

Riserva 28

Si chiede di adeguare l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale al Nuovo codice della strada e al suo Regolamento, che prescrivono per tutte le strade di categoria C un

arretramento dell'edificazione di 30 metri e per tutte quelle di categoria F un arretramento di 20 metri.

Art. 40.3 Impianti per la distribuzione di carburanti

L'articolo disciplina la localizzazione dei distributori, dettando prescrizioni per la tutela paesaggistica e ambientale; non vengono riportate tuttavia le condizioni da osservare per le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42 del PTCP).

Riserva 29

Si chiede di integrare l'articolo stabilendo che, nelle zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti è ammessa previa insussistenza di alternative localizzative ed a condizione che l'ubicazione dell'intervento risulti compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'intorno e preveda adeguate opere di mitigazione ed integrazione paesaggistica, ai sensi del comma 8 art. 42 delle NA di PTCP

Inquinamento luminoso

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale in materia di tutela dall'inquinamento luminoso (L.R. 19/2003), il Comune deve adeguare il RUE. A tal fine la DGR 1732/2015 disponeva che entro il dicembre 2016 il Comune predisponesse, quale allegato del RUE, un "Piano della Luce" secondo le indicazioni di cui all'ALLEGATO B, in cui tra l'altro, è richiesto un censimento degli impianti esistenti (in zona di protezione e non), per identificare quelli non a norma e pianificare gli interventi di adeguamento alla norma.

Osservazione 7

Vista anche la presenza dell'Osservatorio astronomico di Cervarezza la cui zona di protezione è stata di recente individuata nella Variante specifica al PTCP approvata con Del. di C.P. n. 25 del 21/09/2018, si chiede di inserire un articolo in cui si demanda la redazione del "Piano della Luce" ad una variante specifica al RUE (variante di tipo regolamentare ai sensi del' comma 1 art. 33 L.R. 20/2000, pertanto senza trasmissione alla Provincia) od al nuovo Regolamento edilizio che sarà redatto in sede di adeguamento alla L.R. 24/2017.

Si rammenta che nelle more dell'adeguamento del regolamento edilizio (o del RUE), la legislazione regionale chiede che sia effettuato il suddetto censimento.

Cartografia

Dall'esame dell'elaborato del RUE "Pianificazione ambiti urbani consolidati" si rilevano estensioni della delimitazione delle zone urbane contenute nei pre-vigenti PRG, tali da individuare lotti di nuova edificazione, residenziali e produttivi, peraltro in diverse situazioni interessati totalmente o parzialmente da aree in dissesto e formazioni boschive.

Riserva 30

Con riguardo agli ambiti urbani consolidati, non edificati e non classificati dai pre-vigenti PRG come zone urbane, ed interferenti con frane quiescenti o aree potenzialmente instabili, tenuto conto che non risultano, agli atti, verificate le condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) e art. 59 delle Norme di attuazione del PTCP, si chiede all'A.C. di perimetrare tali situazioni classificandole quali aree inedificabili. A titolo indicativo si fa riferimento alle seguenti porzioni di ambiti, come individuati nell'elaborato R5:

BUSANA

1. Busana est (tavoletta R5.B1): 2 ampliamenti dell'ambito consolidato al margine sud e sudest dell'abitato;
2. Marmoreta (tavoletta R5.B3): area produttiva a ovest;
3. Cervarezza nord ovest (tavoletta R5.B4): area a verde privato a est della strada ricadente in frana quiescente;
4. Cervarezza sud (tavoletta R5.B7): due ampliamenti dell'ambito consolidato a sud e ad ovest;
5. Talada (tavoletta R5.B12): due ampliamenti dell'ambito consolidato a nord e a sud.

COLLAGNA

1. Cerreto Laghi est (tavoletta R5.C10): ampliamento dell'ambito consolidato a est dell'abitato;

LIGONCHIO

1. Cinquecerri (tavoletta R5.L5): ampliamento dell'ambito consolidato a est del nucleo storico;
2. Giarola (tavoletta R5.L7): Zona a verde privato in ambito ex agricolo e ambito consolidato per funzioni turistiche ad ovest;
3. Caprile (tavoletta R5-L8): ampliamento dell'ambito consolidato a sud est del nucleo storico.

RAMISETO

1. Ramiseto sud (tavoletta R5.R2): due ampliamenti dell'ambito consolidato a ovest e a nord est dell'abitato;
2. Gazzolo (tavoletta R5.R5): ampliamento dell'ambito consolidato;
3. Taviano (tavoletta R5.R12): ampliamento dell'ambito consolidato a ovest del nucleo storico;
4. Fornolo (tavoletta R5.R18): ampliamento dell'ambito consolidato a nord est del nucleo storico.

Sono, per contro, da stralciare poiché interessanti terreni classificati in frana attiva i lotti liberi ubicati a:

LIGONCHIO

1. Montecagno (tavoletta R5-L9): 2 due ampliamenti dell'ambito consolidato a nord e a est del nucleo storico;

RAMISETO

1. Montemiscoso (tavoleta R5.R4): ampliamento dell'ambito consolidato a nord dell'abitato;
2. Camporella (tavoleta R5.R13): ampliamento dell'ambito consolidato residenziale e ambito a verde privato a sud del nucleo storico;
3. Montedello (tavoleta R5.R14): ampliamento dell'ambito consolidato a sud est del nucleo storico.

In merito all'adeguamento della cartografia dei vincoli in recepimento della Variante specifica 2016 del PTCP, si rileva che negli elaborati del RUE risultano ancora cartografati, alla voce "Limitazione delle attività di trasformazione e d'uso derivanti da dissesto idraulico (art. 29)" i terrazzi in evoluzione, non in evoluzione e i depositi alluvionali terrazzati, ora superati in termini areali dalle perimetrazioni relative al Reticolo Secondario Collinare e Montano riportate nella tav. P7 del PTCP.

Riserva 31

Si chiede di eliminare tali elementi, ora esclusivamente conoscitivi, dalle tavole "R4 Pianificazione territorio rurale" e "R5 Pianificazione ambiti consolidati" e di sostituirli con le zone Ee, Eb ed Em della tav. P7 del PTCP.

C) per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni degli strumenti urbanistici in esame, visto il Rapporto Istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia acquisito agli atti in data 09/04/2019, nostro prot. 8597, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della Variante, a condizione che:

1. relativamente agli ambiti di trasformazione e alle previsioni mantenute a seguito delle modifiche introdotte in sede di accoglimento delle riserve espresse con DP n. 237 del 31/12/2015 e delle condizioni di Intesa di cui al punto A) del presente atto, dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati pareri di:
 - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo ne' Monti, prot. n. PG/2019/49266 del 27/03/2019;
 - Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti, prot. n. 110 del 12/01/2019;
 - Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, trasmesso dal Comune di Ventasso con prot. n. 3683 del 08/04/2019;

2. con riferimento alla risorsa idrica:

PSC

- relativamente agli aspetti legati alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea, occorre aggiornare le norme del PSC alla variante del PTCP approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 21/09/2018 (ad esempio all'art. 74 comma 1, punto 4);
- con riferimento al Torrente Riarbero ed alla relativa captazione a fini idropotabili, stante che il bacino di tale rio è ampiamente ubicato in territori di parco a vocazione naturalistica, si sottolinea l'opportunità per il Comune di valutare l'adozione di eventuali ulteriori norme specifiche per la tutela delle zone di protezione delle acque superficiali;
- in riferimento all'art. 74 comma 1, punto 1, lettera a), si fa presente che il D.Lgs n. 217/2006 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs n. 75/2010. Si fa inoltre presente che, per l'utilizzo dei fertilizzanti, è necessario fare riferimento al Regolamento Regionale n. 3/2017, ove sono, fra l'altro, previste disposizioni per l'accumulo temporaneo degli effluenti zootecnici e materiali di cui al D.Lgs n. 75/2010;
- si raccomanda che, per le fasi di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, sia delineato il quadro aggiornato degli agglomerati ai sensi del D.Lgs n.152/2006, per la verifica delle previsioni di urbanizzazione rispetto alle esigenze di estensione delle reti fognarie pubbliche, di adeguamento degli impianti di depurazione, ovvero di adeguamento delle reti fognarie, con l'installazione di sistemi di trattamento finale, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 "*Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*", tenuto anche conto che la medesima DGR n. 201/2016 prevede l'apporto dei Comuni in materia di agglomerati;

RUE

- in riferimento al Titolo II, si ricorda che le previsioni devono essere coerenti anche con quanto previsto dalla DGR n. 201/2016, al fine di assicurare la compatibilità dei carichi inquinanti provenienti dagli insediamenti urbani rispetto all'esistente sistema pubblico fognario e depurativo; tale verifica dovrà essere svolta in particolare per gli ambiti di nuovo insediamento o per gli interventi di riqualificazione o sostituzione urbana;
- in riferimento al Titolo III, si sottolinea l'importanza che, oltre agli aspetti formali e autorizzativi, le disposizioni del RUE prevedano gli adeguamenti dei sistemi di trattamento e scarico ai sensi della vigente normativa di settore.

Inoltre, si sottolinea l'importanza del censimento delle attività produttive allacciate alla pubblica fognatura e delle valutazioni sul loro apporto inquinante, con particolare riferimento agli agglomerati di consistenza inferiore a 2000 abitanti equivalenti, per i quali, come indicato al punto 7)

della DGR n.201/2016, andranno applicati i limiti di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n.152/2006, colonna “Scarico in acque superficiali”, per le reti prive degli impianti di trattamento finale;

- in riferimento all’art. 33.3 comma 2, occorre esplicitare il testo in modo da chiarire se si intenda riferirsi all’attività di “spandimento dei liquami” piuttosto che alla realizzazione di manufatti edilizi, quale sembra essere il carattere della norma;
- in riferimento all’art. 37.5, in specifico per le disposizioni relative allo spandimento degli effluenti zootecnici su suolo agricolo, oltre a quanto già previsto dalle Norme, si fa presente di valutare l’opportunità di inserire disposizioni al fine di minimizzare le interferenze tra la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici ed il territorio urbanizzato ed urbanizzabile, con particolare riferimento ad odori ed emissioni. A tal proposito, si ricorda inoltre che il Regolamento Regionale n. 3/2017, agli articoli 18 e 47, disciplina le tecniche di distribuzione e distanze consentite, fornendo alcune specifiche indicazioni in merito;
- in riferimento all’art. 38.11, punto 4.1 lettera b, occorre prevedere che gli ampliamenti destinati ad allevamento zootecnico siano condizionati alla verifica del possesso dei requisiti della capacità di stoccaggio degli effluenti prodotti, ai sensi della vigente normativa di settore, ovvero qualora le capacità siano insufficienti rispetto ai previsti ampliamenti, questi debbano essere consentiti solo qualora si provveda alla realizzazione di ulteriori nuovi contenitori di stoccaggio ammessi dalla normativa di settore (vasche) per le necessarie volumetrie di effluenti conseguenti agli ampliamenti.

Al fine di evitare imprecise interpretazioni delle norme di settore si suggerisce di sostituire la parola “bacini”, frequentemente intesa quale sinonimo di lagoni, con la parola “vasche”, facendo riferimento alla vigente normativa regionale di settore.

Inoltre, al fine di ridurre le interferenze fra le abitazioni poste in territorio urbanizzato e urbanizzabile e le emissioni odorigene provenienti dai contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici, si sottolinea l’opportunità per il Comune di incrementare le distanze di 300 metri dei contenitori (vasche) a cielo aperto, oppure, in alternativa, di prediligere la realizzazione di appositi manufatti con copertura (vasche chiuse) indicando tale requisito nelle disposizioni;

3. in riferimento ai Siti Rete Natura 2000:

- si ricorda che, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di valutazione di incidenza (LR n. 7/2004, DGR n. 1191/2007) l’Autorità competente alla valutazione di incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura 2000 è lo stesso soggetto pubblico cui compete l’approvazione del piano stesso;
- visto quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 29 dicembre 2015 “*Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2016*” si rammenta che il Comune effettua la Valutazione di incidenza del piano acquisito il parere dell’Ente gestore dei Siti Rete Natura 2000 interessati;

- in generale per tutti gli interventi ricadenti all'interno dei Siti Rete Natura 2000 sarà necessario rispettare quanto previsto sia dalle Misure Generali di Conservazione che dalle Misure Specifiche di Conservazione approvate con DGR n. 1147 del 16 luglio 2018 "*Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018*"; a tal proposito si chiede di aggiornare i riferimenti normativi per le misure di conservazione relative ai Siti Rete Natura 2000 riportati all'art. 80 comma 3 e all'art. 111 comma 2 delle Norme del PSC richiamando la suddetta DGR n. 1147/2018;
- per l'ambito B4 in Località Cervarezza - che prevede interventi dedicati ad attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica, con una superficie costruibile massima pari a 500 mq (anziché gli iniziali 5310 mq previsti nel PSC adottato) - poiché l'ambito interessa habitat protetti non prioritari - foreste di *Castanea sativa* e praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), si prescrive che gli interventi potranno essere attuati soltanto se la realizzazione di qualsiasi edificazione non interesserà aree caratterizzate dalla presenza di habitat, e nel rispetto di quanto previsto dal parere dell'Ente gestore del SIC-ZPS IT4030002 "Monte Ventasso" trasmesso dal Comune di Ventasso con prot. n. 3683 del 08/04/2019;
- per l'ambito C5 di Cerreto Laghi, nel rispetto di quanto previsto dal parere dell'Ente gestore del SIC-ZPS IT4030003 "Monte La Nuda, Cima Belfiore e Passo del Cerreto", si precisa che:
 - gli interventi per la realizzazione del campo scuola sci non potranno essere effettuati durante il periodo di nidificazione dell'avifauna presente nel sito - Succiacapre, Calandro, Tottavilla, Averla piccola, Upupa, Culbianco, Codirossone, Beccafico e Lui verde - che va indicativamente da metà marzo a fine di agosto;
 - non dovrà essere danneggiata la vegetazione arborea o arbustiva per quanto non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento;
 - in fase di cantiere non dovranno essere lasciati incustoditi materiali che si trovino nelle condizioni di poter arrecare danno alla fauna selvatica;
 - dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti utili al fine di limitare la produzione di polveri e di rumori ed evitare la perdita di inquinanti dai mezzi meccanici impiegati nell'esecuzione degli interventi;
- in riferimento alla pista da motocross esistente in località Miscoso di Ramiseto, il Comune di Ventasso in Conferenza dei Servizi ha chiarito che la pista è stata autorizzata ed è esistente dal 1995, con parere favorevole del Parco Regionale dell'Alto Appennino Reggiano e con cambio di coltura autorizzato dalla Provincia di Reggio Emilia nel 1985, pertanto l'autorizzazione/realizzazione della pista è antecedente all'istituzione del Sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS "Monte Acuto e Alpe di Succiso" avvenuta nel 1999. Tenuto conto di quanto riportato nel parere della Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, trasmesso dal Comune di Ventasso con prot. n. 3683 del 08/04/2019, si prescrive che:

- l'attuale pista non venga ampliata,
 - non vengano messe a dimora ulteriori manufatti e strutture,
 - il suo utilizzo venga completamente sospeso durante il periodo 15 marzo – 15 luglio, sia per manifestazioni collettive che per prove singole,
 - non venga mai utilizzata nelle ore notturne;
4. con riferimento all'energia, in merito all'art. 11 comma 2 del RUE, si specifica che i commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 sono stati abrogati dal D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 *"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"*; si segnala che un utile riferimento normativo è rappresentato dal medesimo D.Lgs 102/2014 che all'art. 14 commi 6 e 7 aggiorna la disciplina in materia di efficienza energetica e relative misure di promozione, fornendo indirizzi rispettivamente nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
 5. considerato l'impreciso riferimento alla normativa in materia di VIA e il mero rimando alla normativa vigente in materia di VAS, si chiede di eliminare l'art. 2.8 comma 3 del RUE;
 6. si chiede di aggiornare il dato relativo alla superficie costruibile riportato nelle Schede di valutazione di sostenibilità relative all'ambito B5 di Busana (2.821 mq) e all'ambito R6 di Ramiseto (11.012 mq) con quanto indicato nelle rispettive Schede norma, che prevedono per l'ambito B5 che la superficie costruibile venga definita in sede di accordo operativo e per l'ambito R6 una superficie costruibile massima pari a 7.341 mq;
 7. con riferimento agli ambiti di trasformazione che prevedono operazioni di demolizione e smantellamento delle strutture esistenti e "bonifica" dell'area (ad esempio gli ambiti L7, R7 ed R12), dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di rifiuti, coinvolgendo, se necessario, le relative Autorità competenti;
 8. la Dichiarazione di sintesi dovrà contenere considerazioni rispetto alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni derivanti dalle eventuali osservazioni accolte o parzialmente accolte;
 9. l'accoglimento di osservazioni che determinino effetti ambientali negativi non analizzati e valutati nell'ambito del Rapporto ambientale comporta il necessario aggiornamento del Rapporto ambientale stesso, ed inoltre nel caso gli effetti ambientali negativi siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione.

Dato atto che:

- copia integrale della Variante al PSC e della Variante al RUE approvate da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

- di rilasciare l'intesa ai sensi dell'art. 32, comma 10 della L.R. 20/2000 in merito alla conformità del PSC adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 16/04/2014 agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, subordinata all'inserimento delle modifiche normative e cartografiche riportate nel precedente CONSIDERATO – punto A);
- di esprimere ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 le riserve ed osservazioni al RUE adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 16/04/2014 riportate nel precedente CONSIDERATO – punto B)
- di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale del PSC e RUE del Comune di Ventasso, a condizione che sia rispettato quanto riportato nel precedente CONSIDERATO – punto C);

di dare atto che:

- copia integrale del PSC e RUE approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

Allegato:

parere di regolarità tecnica

Reggio Emilia, lì 09/04/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma